

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvazione	Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 31/05/2012
Pubblicazione	Pubblicato all'Albo Pretorio l'11/06/2012 per 15 gg. consecutivi
Entrata in vigore	Il presente Regolamento è entrato in vigore il 01/01/2012
Modifiche	Approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 29/10/2012
Pubblicazione	Pubblicato all'Albo Pretorio l'8/11/2012 per 15 gg. consecutivi
Entrata in vigore	Il presente Regolamento è entrato in vigore il 01/01/2012

**Regolamento
per l'applicazione dell'
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Sommario:

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Definizione di fabbricato e abitazione principale	pag. 3
Art. 3 - Definizione di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	pag. 3
Art. 4 – Definizione di area fabbricabile.....	pag. 4
Art. 5 – Definizione di terreno agricolo	pag. 5
Art. 6 – Unità immobiliari possedute da anziani e disabili	pag. 5
Art. 7 – Esenzioni.....	pag. 5
Art. 8 – Versamenti	pag. 5
Art. 9 – Potenziamento dell’Ufficio Tributi e compensi incentivanti la produttività	pag. 6
Art. 10 – Interessi	pag. 6
Art. 11 – Rimborsi – modalità.....	pag. 6
Art. 12 – Aliquota di base	pag. 6
Art. 13 – Entrata in vigore.....	pag. 6

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l'applicazione nel Comune di Sovizzo dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e disciplinata dall'art. 13 comma n. 8 e n. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il presente regolamento è previsto nell'ambito della potestà regolamentare contenuta all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13 comma 13 decreto legge 201/2011 e dall'art. 14 comma 6 del decreto Legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

Art. 2 – Definizione di fabbricato e abitazione principale

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
2. Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3 – Definizione di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 547 e successive modifiche, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità

immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato. Si precisa inoltre che l'immobile deve essere assolutamente non utilizzato nemmeno come deposito.

2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 art. 47 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico.
3. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 4 – Definizione di area fabbricabile

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità assoluta.
2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma sesto, del decreto legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria, di cui all'art. 3 del T.U. 380 del 2001, nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello commerciale, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale provvederà annualmente, entro il 31 dicembre e comunque non oltre i termini dell'approvazione del bilancio di previsione, a determinare i valori minimi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Sono considerate altresì fabbricabili le aree inserite nel Piano d'Intervento che generano una capacità edificatoria superiore a 300 mc.
4. Le aree comprese negli strumenti urbanistici attuativi sono considerate "urbanizzate" dalla data di fine lavori delle opere di urbanizzazione medesime. Qualora venga rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati nel corso della realizzazione delle opere di urbanizzazione, verrà considerata "urbanizzata" l'area dalla data di rilascio del permesso di costruire dei singoli edifici.

5. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora il soggetto passivo abbia versato l'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Qualora invece il soggetto passivo abbia versato sulla base di un valore inferiore, l'Ufficio provvederà ad accertamento facendo riferimento, qualora presente, al valore individuato in un atto pubblico, scrittura privata, bilancio, ecc. Il contribuente non ha diritto al alcun rimborso per l'imposta versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati dalla Giunta.

Art. 5 – Definizione di terreno agricolo

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che sono considerati terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano, sui terreni medesimi, attività dirette alla coltivazione del fondo tali da dimostrare la utilizzazione agro-silvo-pastorale dei medesimi.
2. Non si considerano agricoli i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, incolti o condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Art. 6 – Unità immobiliari possedute da anziani e disabili

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 7 - Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità.

Art. 8 - Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. I versamenti non sono dovuti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12.

Art. 9 – Potenziamento dell'Ufficio tributi e Compensi incentivanti la produttività

1. La Giunta comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta comunale può destinare una parte del gettito dell'imposta all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta comunale destina annualmente una quota non superiore al 10% del maggior gettito derivante dall'attività accertativa dell'Ufficio tributi, con un massimo dello 0,5 del gettito medio degli ultimi tre esercizi precedenti.
4. La somma stanziata sarà riservata al personale comunque impiegato presso l'ufficio tributi e verrà erogata, su proposta del responsabile di area, in base ai criteri ed alle disposizioni vigenti nel comune per il pagamento di compensi incentivanti la produttività del personale dipendente.

Art. 10– Interessi

1. Sulle somme accertate a titolo d'imposta dovuta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
2. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento

Art. 11 – Rimborsi - Modalità

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 - ALIQUOTA DI BASE

2. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 %.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.